



Venezia, data (vedi ID su nota di trasmissione)
PG n. (vedi ID su nota di trasmissione)
Fasc. 2022/XI.2.1/107
pag. 1/4

inviata via PEC/mail

Spett.le **HEXAGREEN Srl**
Pec: hexagreen@legalmail.it
Mail: [REDACTED]

CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa
Pec: consorzio.innova@legalmail.it
Mail: info@consorzioinnova.it

CLEA Società Cooperativa
Pec: posta@pec.cleasc.it
Mail: [REDACTED]

e, p.c. Impresa Subappaltatrice "Monaci S.r.l."
Pec: monacidemolizionisrl@legalmail.it

Direttore dei Lavori
ing. [REDACTED] c/o **SINERGO** Spa
Pec: sinergo@pec.sinergospa.com
Mail: [REDACTED]

Coord. Sicurezza in fase di esecuzione
ing. [REDACTED] c/o **SINERGO** Spa
Pec: sinergo@pec.sinergospa.com
Mail: [REDACTED]

Oggetto: C.I. 15007 - Lavori relativi all'intervento di "Riqualficazione Urbana Spazi Piazza Mercato Marghera" - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 5.2.1 - CUP F73D21002190001 / CIG 98206966B6
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL, IN PENDENZA DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE.

Premesso che con atto avente Rep. Municipale n. 131606 del 18/09/2023, è stato sottoscritto il contratto di appalto, per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, con il Presidente e legale rappresentante dell'A.T.I. CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con sede in via G. Papini n. 18 - Bologna (BO), HEXAGREEN Srl (mandante) e CLEA Società Cooperativa (impresa affidataria esecutrice delle opere), per un importo lavori di € 2.863.125,49= (o.f.e.) al netto del ribasso del 3,64% sul prezzo a base di gara e comprensivo di



€ 89.138,40= (o.f.e.) per oneri della sicurezza;

Dato atto che l'Appaltatore ha assunto le obbligazioni afferenti ai lavori dell'intervento in oggetto alle condizioni di cui al contratto sottoscritto con la Stazione appaltante e di cui capitolato speciale d'appalto, con obbligo espresso di rispettare le clausole prescrittive di cui al vigente Protocollo di Legalità;

Vista la richiesta, inviata dall'impresa appaltatrice giusta nota acquisita agli atti con PG/2024/0457005 in data 19/09/2024, di autorizzare l'esecuzione mediante subappalto delle lavorazioni di demolizione dei sei edifici residenziali dismessi, afferenti alla Cat. OS23, ricomprese nella categoria scorporabile di cui si compone l'appalto dei lavori in oggetto, all'impresa Monaci demolizioni speciali S.r.l., con sede in via Piave n. 41 - CAP 24020 Scanzorosciate (BG) - C.F./P.IVA: 03895850166, per un importo di € 180.000,00= (o.f.e.), di cui € 5.800,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che

- con nota PG/2024/0466132 del 25/09/2024 il R.U.P. ha chiesto all'impresa appaltatrice di apportare alcune modifiche e integrazioni ai documenti presentati unitamente alla richiesta di subappalto, sospendendo i termini per l'autorizzazione del subappalto fino all'avvenuta acquisizione della suddetta documentazione integrativa;
- con nota del 26/09/2024 acquisita agli atti con PG/2024/0468341 l'impresa appaltatrice ha presentato la documentazione integrativa richiesta;

Preso atto:

- della documentazione attestante il possesso dei requisiti e della certificazione SOA prodotta (artt. 83 e 84 d.lgs. n. 50/2016) nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ss. Del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'impresa appaltatrice ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa subappaltatrice;
- del contratto di subappalto sottoscritto in data 09/09/2024, contenente le clausole prescritte dalla legge, dal contratto di appalto tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, dal capitolato speciale d'appalto e dal vigente Protocollo di legalità nonché la clausola sospensiva dell'efficacia all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, in quanto non è possibile dar corso all'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto fino ad avvenuta autorizzazione, espressa o tacita;

Dato atto che, verificata la completezza della documentazione presentata, la Stazione appaltante ha avviato le verifiche d'ufficio, prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove necessario, i requisiti speciali;

Verificato che ai fini della qualificazione, l'impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., giusta documentazione agli atti;



Acquisito d'ufficio il DURC dell'impresa subappaltatrice (prot. INAIL n. 44389419 del 01/07/2024) e accertata la relativa regolarità, come da documentazione agli atti;

Dato atto che a tutt'oggi l'importo delle opere concesse in subappalto non supera complessivamente i limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto per la categoria dei lavori subappaltata, in conformità ai limiti ammessi dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che

- l'art. 105, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta e che, trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- si rende necessario rilasciare un provvedimento di autorizzazione espresso condizionato all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale;

Ritenuto necessario procedere, prima del rilascio delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti da parte degli enti competenti, ad autorizzare l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni in oggetto, stante l'urgenza di concludere i lavori nei termini imposti e previsti, e fermo restando l'obbligo di cui all'art. 105, co. 12, d.lgs. n. 50/2016 in capo all'impresa appaltatrice;

Dato atto che il pagamento dei corrispettivi spettanti al Subappaltatore sarà effettuato dall'Appaltatore e non direttamente dalla Stazione Appaltante;

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

AUTORIZZA

condizionatamente all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale

il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria OS3 e consistenti nelle lavorazioni di demolizione dei sei edifici residenziali dismessi all'impresa Monaci demolizioni speciali S.r.l., con sede in via Piave n. 41 - CAP 24020 Scanzorosciate (BG) - C.F./P.IVA: 03895850166, per un importo di € 180.000,00= o.f.e. (diconsi euro centottantamila/00), di cui € 147.600,00= o.f.e. per lavori, € 27.000,00= o.f.e. per costi della manodopera e € 5.400,00= o.f.e. per gli oneri della sicurezza come da richiesta PG/2024/0457005 del 19/09/2024 integrata con PG/2024/0468341 del 26/09/2024, presentata dall'appaltatore HEXA GREEN S.r.l. (impresa mandante del RTI costituito con Consorzio Innova, mandataria) con sede legale e amministrativa in Noale (VE), via Mestrina n. 46X, CAP 30033, per i motivi espressi in premessa.



L'autorizzazione, come sopra specificato, è subordinata all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale.

Qualora a seguito dell'acquisizione degli esiti delle verifiche in corso di esecuzione dovesse emergere la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, l'affidatario dovrà provvedere a sostituire l'impresa subappaltatrice con altra impresa idonea e dare seguito alle ulteriori prescrizioni di cui al Protocollo di legalità della Regione Veneto vigente;

In relazione all'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016, si rappresenta che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

IL DIRIGENTE

Maurizio Dorigo

atto firmato digitalmente ()*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.